



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al N. 3872/2018 R.G. promossa da:
SOS AUTOMOTIVE SRL (C.F. 10580371002), con il patrocinio dell'avv.
MISERENDINO UBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA B. PART.U.
MUCCINI, 28 19038 SARZANA presso il difensore avv. MISERENDINO
UBERTO

APPELLANTE

contro:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 01329510158), con il patrocinio dell'avv.
TAURINI STEFANO e HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) LARGO
AUGUSTO, 3 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO,
3 20122 MILANO presso il difensore avv. TAURINI STEFANO

APPELLATA



CONCLUSIONI

Precisate all'udienza del 9.6.2020 con trattazione scritta ex normativa contenimento pandemia Covid 19 come da fogli allegati al verbale da ritenersi qui integralmente riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

L'appello è proposto da SOS Automotive avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4499 del 19.5.2017 con cui in primo grado era rigettata la domanda svolta in causa dall'odierna appellante, attrice in primo grado, volta ad ottenere l'indennizzo dei danni da sinistro stradale subiti dalla autovettura di proprietà di Vidoni Claudia, e azionata dalla attrice quale cessionaria del credito già in capo alla Vidoni, nei confronti della assicurazione della Vidoni ex art 144 Codice delle Assicurazioni

L'appello censura la sentenza impugnata allegando che il giudice di pace avrebbe erroneamente escluso il diritto della Carrozzeria, attrice in primo grado, sul presupposto che la procedura di risarcimento diretto ex artt 144 Codice delle assicurazioni, azionata nel caso di specie, sarebbe azionabile solo dal danneggiato e non già dal soggetto diverso resosi cessionario del relativo credito risarcitorio.

Sul punto la sentenza deve essere riformata, posto che la limitazione ritenuta dal Giudice di pace non trova riscontro in alcuna espressione rinvenibile nella normativa che regola la azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art 144 cda e che la medesima si pone in contrasto con le norme relative alla cessione del credito .

Queste ultime escludono la cessione unicamente di crediti aventi carattere strettamente personale (cfr art. 1260 c.c.) circostanze questa che non ricorre nel caso di specie; tali norme si applicano pienamente anche ai crediti risarcitori come ampiamente argomentato anche da Cass 52/2012 che ha trattato proprio della ipotesi della cessione del credito nei



confronti della assicurazione del danneggiato (cd azione diretta) ritenendo pienamente legittima la azione proposta dal cessionario del credito per il risarcimento derivante dall'esborso per noleggio dell'auto sostitutiva.

Mentre le ampie argomentazioni svolte devono ritenersi richiamate, si deve solo osservare che non vale a rendere strettamente personale il credito di cui si discute la circostanza che sussisterebbe un rapporto fiduciario fra assicurato per la RCA e la assicurazione con cui ha stipulato il contratto; tale rapporto fiduciario sussiste in relazione a molti dei crediti che sono oggetto di cessione e nel caso di specie l'azione intentata dal cessionario trova il fondamento in un atto di cessione stipulato proprio dal soggetto parte del rapporto fiduciario cui l'assicurazione.

Ciò precisato e venendo alle altre questioni già sottoposte al Giudice di primo grado, una riguarda la deduzione che secondo il tenore della cessione la stessa riguarderebbe "il credito inerente al risarcimento da parte del responsabile del sinistro e dei suoi coobbligati e garanti" e non già nei confronti della odierna assicurazione; peraltro l'assicurazione del danneggiato, chiamata e tenuta al risarcimento i sensi del disposto di cui all'art 144 cda deve ritenersi coobbligata a tutti gli effetti, secondo il dettato del medesimo articolo.

Si consideri che con la cessione del credito vengono cedute anche le azioni previste dall'ordinamento che si rendono necessarie per far valere la cessione; perfettamente legittima è l'azione intrapresa dalla attrice in primo grado e odierna appellante, anche se nel contratto di cessione è previsto che nel caso in cui non provveda il debitore ceduto sia la cedente a pagare (come succede nella cessione del credito pro solvendo)

Ugualmente risulta infondata la deduzione circa la necessità dell'iscrizione all'albo di cui all'art 106 TUB, posto che non è in discussione che la cessione dei crediti è inerente alla l'attività esercitata dalla odierna attrice, ossia alla attività di noleggio autovetture.

Quanto alla prova del danno, deve osservarsi che il veicolo di cui è causa, facente parte del patrimonio della danneggiata è acquistato ed utilizzato legittimamente per una serie di incombenze di spostamento legate alla vita quotidiana e non solo lavorativa e l'impossibilità di



tale uso costituisce un pregiudizio economico per la parte danneggiata: sul punto poi, per la liquidazione di tale danno, non è nemmeno necessario far riferimento a criteri equitativi o figurativi, posto che la valutazione del pregiudizio economico risulta dalla fattura emessa per l'auto sostitutiva.

Tale pregiudizio, strettamente correlato al cosiddetto danno da fermo tecnico per la sosta forzata del veicolo danneggiato, così come richiesto è limitato al periodo di sosta forzata per la necessaria riparazione (4 giorni) ; ulteriormente parte attrice ha prodotto il Cai anche a comprova dei danni subiti dall'autovettura (doc 1) e la fattura di riparazione dei danni al veicolo (doc 8); sulla base di tale documentazione non specificamente contestata da parte appellata deve pertanto ritenersi provato che in conseguenza del sinistro e per la sosta forzata del mezzo, che la danneggiata ha è stato stipulato un contratto di noleggio, documentato dalla fattura in atti. (doc 2 e 7 fascicolo primo grado)

Parte appellata dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano, tenuto conto del valore e della natura della causa ex DM 55/2014 come da dispositivo.

In relazione ai numerosi pronunciamenti de i Giudici di Appello e della suprema Corte, richiamati dalla parte appellante anche in primo grado, che hanno ritenuto pienamente legittima l'azione nei confronti dell'assicurazione ex art 144 e 149 CDA, sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art 96 III co cpc, già richiesta dalla parte attrice in primo grado, per la somma che si determina equitativamente in Euro 500,00

Parte appellata dovrà essere altresì condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, ex DM 55/2014, che si liquidano, tenuto conto dello sforzo defensionale spiegato in causa, come da dispositivo

PQM

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di appello come sopra promossa ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede



- 1) in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza del Giudice di pace condanna AXA Vittoria Assicurazioni Spa al pagamento, in favore di SOS Automotive srl della somma di Euro 390,40 Iva compresa oltre gli interessi legali così come richiesti dalla domanda (28.10.2015 doc 4 fascicolo attoreo) al saldo
- 2) condanna la appellata al pagamento della somma di Euro 500,00 ai sensi del disposto di cui all'at 96 III co cpc
- 2) condanna la medesima al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in Euro 205,00 per compensi, Euro 43,00 per CU, Euro 86,00 per spese stragiudiziali oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge
- 3) condanna la medesima al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che di liquidano in Euro 1.100,00 per compensi, oltre 64,50 per CU, oltre rimborso spese generali oltre Iva e cpa come per legge;

Così deciso in data 14 settembre 2020 dal TRIBUNALE ORDINARIO
di Milano.

il Giudice
Dott. Stefania Illarietti

